

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA****I° Sezione Civile**

Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Francesca Versaci,

letti gli artt. 702 bis, 702 ter c.p.c.;

letto il d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ed il d.lgs. 251 del 2007;

rilevato che il PM non è intervenuto;

letto il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

sciogliendo la riserva di cui al separato verbale di udienza ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. 3503/2015 R.G.A.C., promossa da:

➤ ~~██████████~~, nato in Ucraina il ~~██████████~~,  
elettivamente domiciliato A Reggio Calabria, Via Francesco Acri n.11/A,  
presso lo studio dell'Avv. Laura Azzarà che lo rappresenta e difende giusta  
procura a margine del ricorso

-ricorrente-

contro

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, Sezione di Reggio Calabria**, rappresentata e difesa - ex art. 19 comma VII del D.lgs. 150/2011 - dal Vice Prefetto Aggiunto, Dott.ssa Eugenia Salvo, Presidente Supplente Coordinatore della Sezione

-resistente -

**Fatto**

Con atto depositato il 21.10.2015 il sig. \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della Protezione Internazionale e della protezione umanitaria emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotona - Sezione di Reggio Calabria in data 14.09.2015 e notificato in data 22.09.2015, chiedendo, previo annullamento del provvedimento impugnato, che gli fosse riconosciuto lo status di rifugiato; in via subordinata, che fosse accertata e dichiarata la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n.251/2007; in via ulteriormente gradata, che fosse accertata, riconosciuta e dichiarata la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

All'udienza del 28.11.2016 si costituiva in giudizio la Commissione Territoriale di Crotona-sezione di Reggio Calabria – contestando la sussistenza dei presupposti per concedere la protezione richiesta dal ricorrente. Alla stessa udienza veniva espletato l'interrogatorio libero del ricorrente. All'udienza del 02.05.2017, fissata per la decisione, le parti si sono riportate ai rispettivi atti di causa. Il Got nella medesima udienza, aggiornata alle ore 14,30, preso atto che non erano presenti i procuratori delle parti, ha proceduto alla lettura dell'ordinanza.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, in ordine alle censure formali sollevate dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale, si fa rilevare che eventuali vizi del suddetto atto amministrativo non ne determinano la declaratoria di nullità o l'annullamento atteso che il sindacato di questo Giudice ha ad oggetto la sussistenza del diritto affermato dal ricorrente e non l'atto impugnato. Va pertanto chiarito, secondo il principio consolidato della Cassazione che l'eventuale “...nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza in giudizio e, dunque, il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa. Invero il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. Detto giudizio perciò non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla stessa: infatti la legge (D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10; D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9) stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione” (vedi Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 2014). La questione inerente il diritto del ricorrente ad ottenere la protezione internazionale deve essere risolta alla luce del quadro normativo in

Flg.



materia, costituito, innanzitutto, dal d. lgs. 251/2007 che, recependo sul piano interno le definizioni già contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951, nonché nella normativa comunitaria, all'art. 2, comma 1, lett. e) definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10". L'art. 2, comma 1 lett. D) del d. lgs. 25/2008, di recepimento della Direttiva CE 2005/85, precisa che per "stranieri" debbano intendersi i "cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea" o "apolidi". L'art. 7 del D.lgs 251/2007 dispone, inoltre che : " Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). 2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia". Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per i motivi indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa particolare riferimento alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale di appartenenza, all'opinione politica.

Per quanto concerne, invece, la protezione sussidiaria, lo stesso decreto, all'art. 2, comma 1, lett g), definisce persona ammissibile alla protezione



sussidiaria *“il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*. Il concetto di danno grave è richiamato dal successivo art. 14 del decreto citato, il quale specifica che per danno grave debba intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria, l'art. 5 del decreto citato dispone che l'attività di persecuzione, ovvero il grave danno debbano essere riconducibili: a) allo Stato; b) a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi. Il nostro ordinamento riconosce una ulteriore forma di tutela dello straniero, disciplinata dall' art. 5 comma 6, d. lgs 286/98, il quale dispone che: *“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*. A differenza di quanto previsto per gli istituti precedentemente richiamati, la legge non definisce espressamente la nozione di *“motivi umanitari”*. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la forma di protezione cd. per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad es. motivi di salute o di età, oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese di provenienza del migrante.

Nella materia in esame trova applicazione il principio dispositivo per il quale *“il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio”* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310, sul punto vedi anche Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775; 2005 n. 26278; 2005 n. 2091).



L'art. 3 del d. lgs. 251/2007 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del comma 5, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. L'onere della prova gravante sul ricorrente, ex art. 2697 codice civile deve, quindi, essere interpretato in modo attenuato, stante la ridotta disponibilità di prove da parte del soggetto richiedente protezione; tale onere probatorio deve, quindi, essere integrato dai poteri del Giudice di acquisire tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio-politica e giuridico-ordinamentale del Paese di provenienza del migrante (V. Cass. SS.UU. 17.11.2008 n.27310). Tale assunto è ulteriormente confermato, sul piano normativo, dagli artt. 19, comma 8 del d. lgs. 150/2011, ai sensi del quale: *"il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia"* e 8, comma 3 del d. lgs. 25 del 2008, in forza del quale le domande devono essere esaminate alla luce delle informazioni *"precise ed aggiornate"* circa la situazione generale del Paese di provenienza e dei Paesi in cui è transitato il migrante, elaborate dall'apposita Commissione Nazionale e messe a disposizione delle commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, degli organi giudicanti.

\*\*\*\*\*

A questo punto occorre verificare se la vicenda rappresentata dal sig.   
sia meritevole di una delle forme di protezione precedentemente citate. Il ricorrente, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale (CT), riferiva di essere nato e vissuto a Lviv, in Ucraina, dove svolgeva l'attività di barista e di essere venuto in Italia nel 2015, in quanto, durante la guerra, era stato chiamato alle armi, pur essendo stato esonerato dal servizio militare all'età di 18 anni, a causa di alcuni problemi di salute. Riferiva di non voler rientrare nel suo Paese perché, in quanto pacifista, non intendeva svolgere servizi militare e temeva di dover scegliere tra il carcere e la chiamata alle armi. In sede di audizione il ricorrente ha confermato le dichiarazioni rese



dinnanzi alla Commissione Territoriale ed ha dichiarato di avere i problemi di salute documentati in atti.

\*\*\*\*\*

La descritta vicenda, a giudizio del Tribunale, non consente di riconoscere lo *status* di rifugiato al ricorrente, pur riconoscendosi l'attendibilità delle sue dichiarazioni, confermate nel corso del giudizio.

La narrazione dei fatti, come riferiti dinnanzi alla Commissione territoriale, appare chiara, semplice e coerente. Difetta, però, il presupposto fondamentale della persecuzione ("*atti di persecuzione*" ex art. 7 D.Lgs 251/07), come pure non si rinvengono i "*motivi*" indicati dall'art. 8 del D. Lgs. 251/07. Ed infatti, stando alle dichiarazioni del ricorrente, l'allontanamento dal Paese avveniva per sfuggire all'obbligo del servizio di leva in situazione di guerra e non a causa di persecuzioni.

La leva obbligatoria è una prestazione legittima richiesta dallo Stato e non si può configurare, a giudizio del Tribunale, quale persecuzione. Nemmeno si rinvengono motivi discriminatori, dato che il ricorrente rischia di essere chiamato alle armi in quanto cittadino del suo Paese. Diverso è il caso di residenti costretti all'arruolamento con violenza da milizie irregolari, potendosi in tali ipotesi configurare, a seconda dei casi (e delle ragioni, modalità e finalità dell'arruolamento violento), i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

La domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato deve, pertanto, essere rigettata. Ricorrono, invece, i presupposti per accordare al ricorrente la protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14 del d. lgs. 251/2007, per la quale occorre che sussista un rischio effettivo di subire un danno grave, da intendersi come sopra già chiarito.

Nel caso in esame, tale rischio esiste ed è concreto, effettivo ed attuale.

Dal sito del Ministero degli Esteri (*viaggiasesicuri.it*), aggiornato al 27.01.2017, emerge che "*la situazione complessiva in Ucraina, in particolare nelle regioni sud-orientali del Paese è instabile, fluida ed imprevedibile. Si continua a registrare un clima di tensione in tutto il Paese, in particolare nei principali centri abitati con possibilità che si verifichino incidenti*". A giudizio del Tribunale occorre sempre valutare i presupposti della protezione sussidiaria distinguendo le diverse aree del Paese ove il ricorrente dovrebbe essere rimpatriato. Nel caso in esame, però, gli ultimi aggiornamenti rilevano un clima di tensione generalizzata che integra il rischio di un danno grave in caso di rimpatrio (Art. 14 lett. c d.lgs 251/07) della ricorrente, anche a prescindere da un possibile arruolamento.

Alla luce delle specifiche circostanze emerse, e considerati gli aspetti peculiari della controversia in esame, si ritengono sussistenti quelle gravi ed eccezionali

ragioni che impongono di compensare integralmente le spese tra le parti in giudizio. A tale proposito devono evidenziarsi diverse motivazioni riconducibili essenzialmente alla mutevolezza del quadro di riferimento normativo, giurisprudenziale e fattuale, alla natura dei diritti che vengono in rilievo in giudizio, alle difficoltà di reperimento e di lettura delle fonti informative aggiornate relative alla situazione interna - peraltro fluida e complessa - del Paese di provenienza del ricorrente.

Le spese vengono liquidate con separato decreto ex art. 83, co. 3 bis, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 783, L. n. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016.

### P.Q.M.


il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Riconosce la protezione sussidiaria di cui agli artt. 2 e 14 lett. c) del D. Lgs. 251/2007.
- Compensa integralmente le spese del giudizio.
- Liquidava le spese del gratuito patrocinio con separato e contestuale decreto.

Reggio Calabria, 2 maggio 2017

Il GOT

Dot.ssa Francesca Versaci



Depositato in Cancelleria

Per il Tribunale di Reggio Calabria

2/5/2017

REGGIO CALABRIA  
CANCELLERIA